PREMIO VARIABILE DI RISULTATO 2020

In Milano, in data 20 gennaio 2021

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

- le Delegazioni Sindacali di Gruppo FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UNISIN

premesso che:

- con l'accordo sottoscritto in data 30 giugno 2020 le Parti, ai sensi dell'art. 52 del CCNL 31 marzo 2015, hanno definito il premio variabile di risultato 2020 (di seguito PVR 2020), in connessione con gli incrementi di redditività, produttività ed efficienza, ai sensi dell'art 1, commi 182-189, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, al fine di applicare la tassazione agevolata ove ricorrano i presupposti richiesti dalla legge;
- in detto accordo è stato condiviso che il PVR 2020, unitariamente determinato sulla base delle sue componenti secondo la gradualità e la misura individuata nell'accordo stesso, sarà erogabile al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi di redditività/produttività aggiuntiva individuati nell'incremento:
 - del "Risultato Corrente Lordo" Perimetro Italia del Gruppo Intesa Sanpaolo al 31 dicembre 2020 rispetto al medesimo dato al 31 dicembre 2019;
 - delle nuove erogazioni di crediti a medio lungo termine verso la clientela Perimetro Italia del Gruppo Intesa Sanpaolo nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020 rispetto al medesimo dato riferito al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019,
- lo scenario macroeconomico ed il perdurare di un contesto di estrema incertezza, rendono necessario adottare scelte gestionali prudenti, come anche reiteratamene richiesto dalla BCE, in considerazione, tra l'altro, degli impatti delle prossime ricadute economiche sulla qualità delle esposizioni creditizie, con conseguente necessaria elasticità nell'applicazione dei criteri di ripartizione individuati nell'accordo sul PVR 2020;

si conviene quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo, che integra l'accordo 30 giugno 2020 nell'appendice d. del Contratto di secondo livello;

2. fermi restando:

- gli obiettivi come definiti al punto 3 dell'accordo 30 giugno 2020 che determinano l'erogazione del PVR 2020 e che consentono, in caso di incremento, l'applicazione della tassazione agevolata al premio unitariamente determinato sulla base delle sue componenti, non risultano modificati dalle presenti intese e si intendono integralmente confermati,
- l'entità economica complessivamente destinata al pagamento del PVR2020 (c.d. bonus pool) le Parti condividono l'opportunità di applicare un margine di tolleranza ai criteri di ripartizione del c.d. bonus pool indicati al punto 5. dell'accordo sul PVR 2020 e, a tal fine, il valore del 100% riportato nella tabella è da intendersi sostituito dal valore 97,5 % sia per la componente Risultato di Gruppo sia per la componente Risultato di Divisione.

Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche n.q di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA UNISIN